II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria a favore di Israele e delle popolazioni palestinesi dei territori occupati

(91/C 111/04)

COM(91) 125 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 9 aprile 1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la Commissione desidera fornire un'assistenza finanziaria a favore di Israele e delle popolazioni palestinesi dei territori della Cisgiordania e della striscia di Gaza occupati da Israele (denominati «territori occupati») per contribuire ad attenuare le conseguenze negative del conflitto del Golfo;

considerando che la situazione economica e la capacità finanziaria di Israele e dei territori occupati sono tali che l'assistenza finanziaria a favore di Israele dovrà assumere la forma di un prestito agevolato per sostenere, a medio termine, la sua bilancia dei pagamenti, mentre quella destinata alle popolazioni palestinesi dei territori occupati potrebbe essere fornita a titolo di aiuto non rimborsabile;

considerando che la Comunità deve disporre dei mezzi necessari per realizzare detta assistenza finanziaria;

considerando che, per quanto riguarda i bonifici d'interesse e gli aiuti non rimborsabili, è opportuno procedere ad una stima delle risorse finanziarie comunitarie necessarie alla realizzazione di quest'azione; che gli stanziamenti effettivamente disponibili verranno determinati nel quadro della procedura di bilancio, conformemente alle prospettive finanziarie allegate all'accordo interistituzionale del 29 giugno 1988 (1);

considerando che la ripartizione dei fondi tra Israele e le popolazioni palestinesi dei territori occupati si è basata su una valutazione delle rispettive esigenze, in funzione delle ripercussioni socioeconomiche del conflitto, delle popolazioni colpite e del confronto fra i rispettivi tenori di vita;

considerando che il prestito a favore di Israele dovrà essere finanziato mediante un prestito comunitario sui mercati dei capitali e dovrà essere gestito dalla Commissione;

considerando che l'azione proposta è tale da contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comunità;

considerando che, ai fini dell'adozione del presente regolamento, il trattato non prevede poteri d'azione diversi da quelli dell'articolo 235,

DECIDE:

Articolo 1

La Comunità fornisce un'assistenza finanziaria a favore di Israele e delle popolazioni palestinesi dei territori occupati entro un massimale stimato a 247,5 milioni di ECU.

Articolo 2

1. L'assistenza finanziaria a favore di Israele verrà erogata sotto forma di un prestito a medio termine a sostegno della bilancia dei pagamenti di questo paese, pari a 160 milioni di ECU in capitale, per una durata massima di 7 anni.

2. Il prestito beneficia di un abbuono d'interessi a carico del bilancio generale delle Comunità europee.

L'importo delle spese comunitarie ritenuto necessario per finanziare detto abbuono d'interessi è pari, per il 1991, a 27,5 milioni di ECU.

L'autorità di bilancio determina gli stanziamenti disponibili.

(1) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 33.

3. Il prestito e il relativo abbuono d'interessi sono concessi alle condizioni e secondo le disposizioni dell'articolo 3.

Articolo 3

1. Per realizzare l'operazione di prestito di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la Commissione è autorizzata a prendere in prestito, a nome della Comunità economica europea, le risorse necessarie sui mercati dei capitali previa consultazione del comitato monetario.

2. Il prestito verrà messo a disposizione di Israele in un'unica quota. I fondi saranno versati alla Banca nazionale di Israele.

3. La Commissione definisce le modalità di erogazione dell'abbuono d'interessi di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e prende le necessarie misure di esecuzione.

4. Le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti di cui al paragrafo 1 sono effettuate utilizzando la stessa data di valuta e non comportano per la Comunità né modificazioni di scadenza, né rischi di cambio o di tassi d'interesse, né altri rischi commerciali.

5. Qualora Israele lo desideri, la Commissione prende le disposizioni necessarie per includere nelle condizioni del prestito una clausola di rimborso anticipato e consentirne l'applicazione.

6. Su richiesta di Israele, e qualora le circostanze consentano di migliorare il tasso d'interesse dei prestiti, la Commisione può procedere ad un rifinanziamento o ad una revisione delle condizioni finanziarie della totalità o di parte dei prestiti inizialmente assunti. Le operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione vengono effettuate alle condizioni di cui al paragrafo 4 e non possono prolungare la durata media dei prestiti in questione né aumentare l'importo, espresso al tasso di cambio corrente, del capitale non ancora rimborsato alla data di dette operazioni.

7. Sono a carico di Israele tutte le spese sostenute dalla Comunità per la conclusione e l'esecuzione dell'operazione prevista dalla presente decisione.

8. Il comitato monetario è informato regolarmente dello svolgimento delle operazioni, di cui ai paragrafi 5 e 6.

Articolo 4

1. L'assistenza finanziaria a favore delle popolazioni palestinesi dei territori occupati assumerà la forma di aiuti non rimborsabili.

L'importo delle spese comunitarie ritenuto necessario per finanziare tali aiuti ammonta, per il 1991, a 60 milioni di ECU. L'autorità di bilancio determina gli stanziamenti disponibili.

Gli aiuti copriranno le spese necessarie per ovviare ai problemi socioeconomici (sanità, istruzione, edilizia) cui devono far fronte le popolazioni in seguito al conflitto del Golfo, compresa l'assistenza tecnica necessaria alla realizzazione di questo intervento.

Gli aiuti verranno erogati per quote successive in base a orientamenti generali definiti secondo la procedura di cui all'articolo 5.

2. La Commissione vigila affinché i fondi erogati a titolo degli aiuti di cui al paragrafo 1 vengano utilizzati conformemente alle finalità della presente decisione dai beneficiari, che sono tenuti a presentare un programma di utilizzazione ed una relazione sull'effettivo impiego, elaborata a posteriori.

Articolo 5

1. La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere emesso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio.

In tal caso, la Commissione differisce l'applicazione delle misure da essa decise di un mese a decorrere dalla data della comunicazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

Articolo 6

Al più tardi il 30 giugno 1992, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una prima relazione sull'esecuzione dell'assistenza finanziaria prevista dalla presente decisione. È prevista altresì la presentazione di una relazione finale, una volta conclusa l'operazione.